

**La regolamentazione della PARTE V del D.Lgs. 152/2006 alla luce delle modifiche del
D.Lgs. 128/2010**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

PREMESSA

Le modifiche apportate alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 128/2010 sono numerose, talvolta strutturali e di ampia portata, in altri casi di carattere puntuale o settoriale. In tale ambito, nella presente nota si è cercato di fornire un quadro sintetico e completo delle sole novità di diretto interesse operativo per l'impresa. Al riguardo occorre tener conto che in molti casi il nuovo quadro normativo, in vigore dal 26 agosto u.s., presenta maggiori obblighi e adempimenti formali rispetto al passato, per cui risulta opportuno acquisirne un'adeguata conoscenza in relazione sia a quanto la norma richiede al gestore di impianti esistenti, sia per individuare correttamente i procedimenti da seguire in caso di modifiche degli impianti o di installazione di nuovi.

TITOLO I – Impianti industriali

Campo d'applicazione (art. 267)

Per gli impianti sottoposti ad AIA, il comma 3 rimanda a quanto previsto dal titolo III-bis della parte seconda che disciplina tali autorizzazioni. Viene confermato che per tali impianti l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo in esame ai fini sia della costruzione che dell'esercizio.

Autorizzazioni (art. 269)

L'entità tecnica autorizzata ad emettere in atmosfera non è più l'impianto, ma lo stabilimento, inteso come il luogo stabile ove si svolge una determinata attività sottoposta al potere decisionale di un unico gestore, con la possibile presenza di uno o più impianti. Ogni stabilimento dovrà di conseguenza disporre di un'unica autorizzazione, che potrà quindi essere a carattere ordinario (autorizzazione esplicita rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 269) o di carattere generale (autorizzazione tacita qualora gli impianti siano conformi ai riferimenti regionali di cui all'art. 272, comma 2). All'interno dello stabilimento potranno comunque coesistere anche impianti non soggetti ad autorizzazione, i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti di cui all'art. 272, comma 1 (vedi punto 1.2.).

Pertanto le autorizzazioni riguarderanno ora i nuovi stabilimenti e le modifiche di stabilimenti, mentre i trasferimenti sono equiparati ai nuovi.

A seguito di tale cambiamento si verifica un'incongruenza terminologica con la disciplina IPPC del titolo III-bis della parte seconda, ove l'AIA è riferita all'impianto e non allo stabilimento. Ne derivano possibili problemi interpretativi e applicativi, in particolare laddove impianti soggetti ad AIA siano parte di stabilimenti in cui sono presenti emissioni provenienti anche da impianti non soggetti ad AIA.

Autorizzazioni in via ordinaria (art. 269)

Il procedimento autorizzatorio in via ordinaria di cui all'art. 269, ossia il procedimento che si conclude con un'autorizzazione esplicita, presenta un'importante novità nel caso di rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento. In tale ipotesi viene meno l'obbligo, per l'autorità competente, di indire una conferenza di servizi per ciascun procedimento. In assenza della conferenza il Comune deve essere informato del procedimento e avrà la facoltà di esprimere un parere entro i 30 gg successivi.

Nell'ambito dei contenuti dell'autorizzazione, per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, rientrano ora anche la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

Inoltre si prevede che l'autorizzazione possa stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento.

Per gli impianti soggetti ad AIA statale (Allegato XII alla parte seconda), in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'AIA non può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale.

La durata delle autorizzazioni rimane di 15 anni, ma l'autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza (anche nel caso di autorizzazioni ex D.P.R. 203/1988) se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

In caso di modifica sostanziale dello stabilimento, ossia di modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse, l'autorizzazione dello stabilimento è aggiornata con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate dalla modifica. Tuttavia, se a seguito di eventuale apposita istruttoria si dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione è rinnovata con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.

Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione in atto, ma viene eliminato il termine di 6 mesi concesso all'autorità competente per provvedere, senza peraltro chiarire se tale provvedimento si riferisce all'aggiornamento o alla valutazione della sostanzialità della modifica.

In materia di modifiche si prevede inoltre l'emanazione di un apposito decreto che precisi ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e l'indichi le modifiche non sostanziali per le quali non sussiste l'obbligo di effettuare la comunicazione.

Sono infine abrogate le disposizioni in materia di autorizzazioni di attività di:

- verniciatura in assenza di impianto,
- trasformazione o conservazione di materiali agricoli,
- produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti,

che rimangono pertanto soggette alle norme ordinarie.

Autorizzazioni di carattere generale (art. 272.2)

Tali autorizzazioni, come noto, non sono rilasciate in via esplicita, ma presuppongono una domanda di adesione ad un provvedimento di carattere generale emanato dall'autorità competente. Uno stabilimento nel quale sono presenti esclusivamente impianti che ricadono in tali provvedimenti può quindi essere autorizzato mediante una domanda di adesione ai provvedimenti stessi.

In caso contrario, ossia se nello stabilimento è presente anche un solo impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato in via ordinaria, inclusi gli impianti che di per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale. In tal senso è importante osservare che laddove l'autorizzazione di carattere generale sia applicabile al di sotto di determinate soglie di produzione, di consumo o di potenza termica stabilite negli specifici provvedimenti, deve essere preso in considerazione l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, appartengono alla stessa tipologia.

La procedura prevista per la domanda di adesione si applica anche nel caso di modifica dello stabilimento (se continua a essere conforme ai requisiti previsti dall'autorizzazione generale).

L'autorizzazione rimane valida per 10 anni, e non più 15, a decorrere dall'adesione, anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato. Una nuova domanda di adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg prima della scadenza. Non hanno effetto sul termine di 10 anni le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

Rimane in vigore il divieto di ricorrere ad autorizzazioni in via generale per le emissioni delle sostanze pericolose di cui al comma 4, ma è prevista l'emanazione di un decreto per integrare l'allegato IV, parte II, con l'indicazione dei casi in cui l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.

L'elenco delle attività per le quali l'autorità competente deve emanare i provvedimenti di autorizzazione in via generale, contenuto nella parte II dell'allegato IV, presenta alcune modifiche e integrazioni, tra le quali si segnala che:

- la soglia per attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno è modificata in 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso;
- è cancellata la voce relativa a pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto;
- sono inserite nuove voci relative a:
 - impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW,
 - impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso,
 - lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

Il passaggio dall'autorizzazione di impianto a quella di stabilimento – disposizioni transitorie

- **Autorizzazioni in via ordinaria (art. 281.1)**

Il passaggio dalle autorizzazioni per gli impianti all'autorizzazione di stabilimento si realizza con il seguente calendario, che sostituisce il precedente dello stesso articolo:

Stabilimenti anteriori al 1988 – Sono gli stabilimenti nei quali è presente almeno un impianto esistente al 1° luglio 1988 ed autorizzato, normalmente in via tacita, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/1988. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione entro il **31 dicembre 2011** o eventuale altra data anteriore stabilita dall'autorità competente. Se tuttavia è presentata una domanda di autorizzazione per modifica sostanziale prima di tale data l'autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allo stabilimento (art. 281, comma 2).

Stabilimenti anteriori al 2006 – Sono gli stabilimenti nei quali la prima autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'art. 6, 11 o 15 del D.P.R. 203/1988, purchè in funzione entro il 29 aprile 2008. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione entro:

- il **31 dicembre 2013**, o eventuale altra data anteriore stabilita dall'autorità competente a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la prima autorizzazione è anteriore al 1° gennaio 2000;

- il **31 dicembre 2015**, o eventuale altra data anteriore stabilita dall'autorità competente a decorrere dal 1° gennaio 2014, se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1999.

Se l'autorità non si pronuncia nel termine di otto mesi dalla presentazione della domanda, o dieci mesi in caso di richiesta di integrazioni, occorre presentare l'istanza al Ministero dell'ambiente, che deve provvedere nei 150 gg successivi. Il ricorso al Ministero non preclude tuttavia la tardiva conclusione del procedimento da parte dell'autorità competente.

Le scadenze sopra indicate possono comunque essere anticipate se l'autorità competente ritiene che una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

I gestori degli stabilimenti non soggetti al D.P.R. 203/1988 ma che ricadono ora nel titolo I si adeguano entro il 1° settembre 2013 e presentano eventuale domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012. L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesi dalla ricezione della domanda stessa. Prima dell'adeguamento i gestori degli impianti termici civili soggetti al titolo I continuano ad applicare le preesistenti disposizioni.

- **Autorizzazioni di carattere generale (art. 272.2)**

I provvedimenti di autorizzazione di carattere generale emanati dalle autorità competenti in vigore del D.P.R. 203/1988 devono essere rinnovati entro il 29 aprile 2011, e i gestori che possono aderirvi a livello di stabilimento devono presentare la relativa domanda entro i 6 mesi successivi al rinnovo di tali provvedimenti, fatto salvo il caso in cui questi stabiliscano eventuali termini diversi.

Impianti ed attività non soggetti ad autorizzazione (art. 272.1)

Continuano ad essere esenti da autorizzazione i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti dell'elenco della parte I dell' Allegato IV, che è stato ora integrato con voci riportate in precedenza all'art. 269, comma 14.

Tali deroghe sono tuttavia più limitate rispetto al testo previgente, ed in particolare:

- si applicano i valori limite di emissione e le prescrizioni specificatamente previsti dai piani e programmi o dalle normative regionali, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati (art. 271, commi 3 e 4);
- gli impianti che utilizzano combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, Allegato X (biomasse combustibili, biogas) devono almeno rispettare i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nell'Allegato I;
- per gli impianti termici la soglia di esenzione dall'autorizzazione si calcola non più considerando la potenzialità termica di ciascuna macchina, bensì la somma delle potenzialità delle macchine termiche di ciascuna categoria presenti nello stabilimento;
- per le lavorazioni meccaniche, prima esenti da soglia di esclusione, si ha ora un limite pari a 500 kg/anno di consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni).
- nell'elenco degli impianti in deroga è stato eliminato il riferimento ad "impianti di emergenza e di sicurezza".

Un ulteriore restrizione riguarda la linea fanghi degli impianti di trattamento acque, mentre sono stati aggiunti i dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento.

Convogliamento delle emissioni (art. 270)

Pur permanendo l'obbligo del camino unico per ciascun impianto, il comma 6 prevede ora una possibile deroga non solo in caso di impossibilità tecnica, ma anche per motivi di sicurezza.

L'obbligo di convogliamento ad un solo punto di emissione vale anche nel caso in cui più impianti dello stesso stabilimento che abbiano caratteristiche costruttive ed emissive simili siano considerati dall'autorità competente come unico impianto; tali impianti saranno comunque considerati come unico impianto ai fini della determinazione dei valori di emissione.

I termini per l'adeguamento al camino unico o alle suddette disposizioni di deroga sono fissati in 3 anni dal primo rinnovo o dall'ottenimento dell'autorizzazione per gli stabilimenti:

- autorizzati ex D.P.R. 203/1988,
- soggetti a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, commi 7 o 8,
- che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988 ma ora soggetti al titolo I,
- soggetti ad autorizzazione in via generale,

fermo restando che le autorizzazioni possono stabilire termini più brevi (art. 270, comma 8).

Limiti alle emissioni e prescrizioni (art. 271)

Maggior potere viene concesso alle regioni e alle province autonome in materia di fissazione dei valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività, pur tenendo conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano inoltre in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformità al D.P.R. 203/1988 ed al D.P.C.M.21/7/1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni.

Per le autorizzazioni agli stabilimenti anteriori al 1988 e al 2006 o nuovi i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative regionali e nei piani e programmi, e comunque non meno restrittivi di quelli previgenti.

Tra i casi in cui non risultano applicabili i limiti alle emissioni di cui al comma 14 si aggiunge ora l'anomalia. In caso di guasto o anomalia il gestore è tuttavia tenuto a sospendere l'esercizio dell'impianto se questo può determinare un pericolo per la salute umana. Coerentemente, anche le anomalie possono essere oggetto di specifiche prescrizioni nell'ambito dell'autorizzazione e devono essere comunicate entro 8 ore all'autorità competente se sono tali da non permettere il rispetto dei limiti di emissione.

In caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità elevate, l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.

Controllo delle emissioni e conformità ai limiti (art. 271.17-20)

Viene mantenuta la previsione di un decreto sui metodi di campionamento ed analisi delle emissioni, ad integrazione dell'Allegato VI. Nell'attesa, si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle AIA e delle autorizzazioni alle emissioni ai sensi dell'art. 269, in ordine di disponibilità:

- le norme CEN,
- le norme tecniche nazionali,
- le norme ISO, altre norme internazionali o le norme nazionali previgenti.

Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, i controlli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell'autorizzazione o, in assenza, sulla base di uno dei metodi suddetti.

Per gli stabilimenti autorizzati (AIA ed autorizzazione ex art. 269), anche in sede di rinnovo, dopo l'emanazione del decreto si prevede, tra le altre cose, che:

- i metodi di campionamento ed analisi siano individuati dall'Allegato VI;
- in caso di modifica delle prescrizioni sui metodi e sui sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione sia possibile, ove ritenuto opportuno dall'autorità competente, la revisione dei limiti;
- i controlli, da parte degli enti di controllo, possano essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione;

- se in sede di autorizzazione o di controllo si ricorre a metodi diversi da quelli elencati nell'Allegato VI o a sistemi di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati della relativa applicazione non siano considerati validi;
- il gestore effettui i controlli di propria competenza con i metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati in autorizzazione e li metta a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI;
- in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati non sono considerati validi con applicazione della pena prevista dall'articolo 279, comma 2;
- se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorità simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso in cui il metodo di riferimento e quello dell'autorizzazione forniscano risultati diversi, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi e ai sistemi di monitoraggio e, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione.

Si verifica un superamento dei limiti imposti, e si applicano le sanzioni previste all'art.279, comma 2, se i controlli effettuati dagli enti di controllo accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi e di sistemi di monitoraggio dell'Allegato VI;

Non si applicano invece tali sanzioni:

- qualora l'autocontrollo evidenzi il superamento dei valori limite di emissione. In tal caso e il gestore deve darne comunicazione all'autorità competente entro 24 ore dall'accertamento;
- qualora i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei controlli degli enti di controllo, simultaneamente effettuati, divergano in merito alla conformità ai limiti.

Grandi impianti di combustione (art. 273)

In base al comma 9, l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, localizzati nello stesso stabilimento, come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.

L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

Il successivo comma 10 specifica che l'adeguamento alle suddette disposizioni sia effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione. Tale comma si dovrebbe interpretare nel senso che, per gli impianti esistenti o autorizzati prima dell'entrata in vigore della disposizione, l'adeguamento venga specificato nell'ambito della nuova autorizzazione.

Nuove disposizioni specifiche per le turbine vengono stabilite al comma 16.

Poteri di ordinanza (art. 278)

La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non sono riferite allo stabilimento, ma agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative.

Sanzioni (art. 279)

La sanzione per la mancata comunicazione di modifica non sostanziale passa da penale ad amministrativa, pur rimanendone invariato l'importo (fino a 1000 €).

Assumono rilevanza penale le violazioni delle prescrizioni stabilite da piani e programmi di qualità dell'aria.

Sistemi di misurazione in continuo di impianti termici (art. 294.1)

Nel confermare l'applicabilità della norma agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, viene precisato che a tal fine deve essere presa in considerazione la potenza termica di ciascun focolare, anche se più impianti sono considerati un unico impianto. Se l'autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del CO a fronte di un limite non sono richiesti altri monitoraggi.

I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti elencati all'art. 273, comma 15, anche di potenza termica inferiore a 50 MW.

TITOLO II - Impianti termici civili

La disciplina degli impianti termici civili del titolo II è stata profondamente rinnovata, anche perché il testo previgente si presentava fortemente datato e impreciso.

Campo di applicazione (art. 282)

Il titolo II si applica ora agli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile utilizzato. Rimane invece inalterata la soglia inferiore di applicabilità di 0,035 MW. Ciò significa che un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW è soggetto alle disposizioni del titolo I e deve pertanto essere autorizzato, mentre le disposizioni del titolo II si applicano se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW e superiore a 0,035 MW.

Definizioni (art. 283)

Tra le novità a livello di definizioni segnaliamo le seguenti.

Generatore di calore: ne viene ampliato l'ambito tecnico, che passa da produzione di acqua calda o vapore a produzione di calore.

Impianto termico civile: si precisa che è ricompresa anche la climatizzazione estiva.

Modifica dell'impianto: ora è data da qualsiasi intervento che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 37/2008 sull'installazione di impianti all'interno degli edifici.

Autorità competente: ora è la Regione o gli enti da essa delegati (in Regione Piemonte la competenza è attribuita ai Comuni per gli impianti termici degli edifici di civile abitazione e alle Province per gli altri impianti termici di climatizzazione).

Installazione o modifica di impianti (art. 284.1)

Sono definite nuove procedure da seguire in caso di impianti nuovi o modificati.

Nell'ambito della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni devono essere messe a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità (Sportello Unico comunale) provvede ad inviare tale atto all'autorità competente.

L'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale.

Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

Di conseguenza il modulo di denuncia riportato nella parte I dell'allegato IX è stato abrogato. Le relative denunce già effettuate continuano tuttavia a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richiede il certificato di conformità (D.Lgs. 128/2010, art. 3, comma 34).

Impianti esistenti (art. 284.2)

Per gli impianti termici civili in esercizio al 29 aprile 2006 il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Entro la stessa data il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

Se un impianto esistente era stato autorizzato ai sensi del titolo I ma ora ricade nel titolo II l'adeguamento alle prescrizioni tecniche dell'art. 285 è effettuato entro il 1° settembre 2013 (D.Lgs. 128/2010, art. 3, comma 32). Gli obblighi di dichiarazione dell'art. 284 incombono sul titolare dell'autorizzazione.

Le denunce trasmesse ai sensi della precedente versione dell'art. 284, comma 2, possono essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale (D.Lgs. 128/2010, art. 3, comma 35).

Abilitazione alla conduzione (art. 287)

Il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili non è più rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, ma dall'autorità individuata dalla Regione.

La Regione disciplina:

- le modalità di formazione dei conduttori;
- le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

La disciplina previgente dei corsi e degli esami rimane comunque in vigore fino all'emanazione delle disposizioni regionali.

Controlli (art. 288.8)

I controlli sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al D.Lgs. 192/2005, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti.

Certificazione dei generatori di calore (art. 290.4)

Con decreto saranno disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore a 0,035 MW, alimentati con biomasse e carbone di legna.

In tale certificazione si assegnerà, in relazione ai livelli prestazionali ed emissivi assicurati, una specifica classe di qualità.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria potranno imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. Inoltre i programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicureranno priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore.

Sistemi di misurazione in continuo di impianti termici civili (art. 294.3)

La disposizione previgente, che conteneva una contraddizione tra articolato e allegato, è stata riscritta, stabilendo l'obbligo di installazione dei sistemi di misurazione in continuo di temperatura fumi, ossigeno libero e monossido di carbonio per impianti di potenza termica nominale superiore a 1,16 MW per singolo focolare. È richiesta inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Per quanto riguarda il paragrafo 5 della parte II dell'Allegato IX questo contiene ora solo prescrizioni sulla misurazione delle pressioni relative.

TITOLO III - Combustibili

Combustibili e rifiuti (art. 293.1)

I materiali e le sostanze elencati nell'Allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti.

La combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'Allegato X, o che comunque costituiscono rifiuti, è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti.

Le regioni, le province autonome o altre autorità possono introdurre il divieto all'utilizzo di specifici combustibili.

Biomasse (Allegato X)

L'uso di biomasse e carbone di legna in impianti del titolo II può essere vietato dai piani e programmi di qualità dell'aria (Allegato X, parte I, sezione 2).

Tra i trattamenti di materiale vegetale ammessi per ottenere biomasse combustibili sono ora aggiunti al trattamento esclusivamente meccanico anche il lavaggio con acqua e l'essiccazione.

Salvo il caso in cui i materiali derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti (ex parte quarta del D.Lgs. 152/2006), la possibilità di utilizzare le biomasse come combustibile è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui all'art. 183, comma 1, lettera p).

Le modalità di combustione delle biomasse sono ora oggetto di una specifica disciplina tecnica (Allegato X, parte II, sezione 4) e sono previsti specifici limiti alle emissioni anche per gli impianti di taglia piccola.

Biogas

Nell'ambito delle condizioni di utilizzo sono fornite disposizioni in merito ai controlli delle emissioni e al monitoraggio in continuo (Allegato X, parte II, sezione 6).